ALLEGATO

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

ELEMENTI PER L'AUDIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI RELATIVI A REGIONI, PROVINCE E COMUNI (ATTO DI GOVERNO N. 365)

(Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, 15 giugno 2011)

Giugno 2011

Elementi per l'audizione sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto di Governo n. 365)

(Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, 15 giugno 2011)

1.

Lo schema di d.lgs. n. 365 pone la disciplina in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni ai sensi degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il testo proposto si articola sostanzialmente in due capi, dedicato l'uno ai meccanismi sanzionatori (artt. 1-7) e l'altro ai meccanismi premiali (artt. 8-12), recando il capo III disposizioni finali che si traducono in un'unica disposizione che prevede l'applicazione della disciplina alle regioni a statuto speciale mediante un mero rinvio all'art. 27 della legge n. 42 del 2009.

Il decreto legislativo proposto presenta un carattere ordinamentale di chiusura del disegno federativo, coniugando i maggiori spazi di autonomia derivanti dalle innovazioni introdotte attraverso l'attuazione del federalismo fiscale con un complesso sistema di responsabilità affidato a meccanismi sanzionatori e premiali, nell'intento di garantire la tenuta dell'assetto del sistema normativo fin qui delineato in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Si tratta peraltro di un provvedimento alla cui attuazione è connaturato il ruolo della Corte dei conti, quale garante imparziale degli equilibri di finanza pubblica, nel rinnovato contesto costituzionale dei rapporti Stato-Regioni-Autonomie Locali.

Gli effetti di ricaduta dei meccanismi sanzionatori e premiali sul piano dei rapporti tra i diversi livelli di governo (Stato, Regioni, Autonomie locali) evidenziano d'altronde la delicatezza del provvedimento, rispetto al quale va comunque posto in luce il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata in ragione delle forti perplessità espresse dalle regioni sulla costituzionalità del testo normativo proposto.

2.

Va anzitutto rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame trova fondamento nella delega di cui all'art. 2, comma 2, lett. z), della legge n. 42 del 2009 (oltre che nell'art. 17, comma 1, lett. b), della stessa legge n. 42), in base al quale i decreti legislativi che il Governo è delegato ad emanare sono informati, tra gli altri, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: "*z)* premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari".

Si prevede poi, all'art. 26, comma 1, lett. *b*), della legge n. 42 che in relazione "al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, i decreti legislativi sono adottati introducendo anche adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale".

2.1.

Con riferimento a quanto rilevato in premessa circa il carattere ordinamentale del provvedimento si vuole sottolineare che quando si parla di sanzioni organizzate occorre avere riguardo non a singole norme bensì all'ordinamento preso nel suo complesso. Ne discende che l'analisi che segue riferita alle singole disposizioni dello schema di decreto legislativo deve necessariamente muovere prendendo in considerazione il complesso sistema normativo nel quale lo schema di decreto in esame viene a innestarsi.

2.2. Un'ulteriore precisione merita di essere svolta

Occorre cioè tenere presente che non v'è simmetria tra le sanzioni negative e quelle positive (cd. meccanismi premiali), dato che queste ultime, a differenza delle prime, non sono ontologicamente connotate dal principio della difesa della coesistenzialità, per essere, invece, in larga parte frutto di valutazioni del tutto discrezionali del legislatore. Sicché specie per le sanzioni negative più gravoso è il compito di valutarne il fondamento sia sul piano dell'*an* che su quello del *quomodo*.

3.

Va poi rilevato che l'attuazione di un disegno organico sui meccanismi di responsabilità connessi ai maggiori spazi di autonomia concessi ai livelli di governo territoriale avrebbe richiesto anche un chiaro articolato di disposizioni transitorie per regolare il delicato passaggio tra la disciplina vigente, in materia soprattutto di concorso delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e la disciplina proposta sulle sanzioni e sui premi che va inevitabilmente ad impattare su complesse discipline di settore, quali quelle relative al patto di stabilità interno e al patto

per la salute (un'applicazione differita al 2014 è prevista solo per le norme relative ai meccanismi sanzionatori e premiali riferite al patto di stabilità interno).

4.

Con specifico riferimento ai meccanismi sanzionatori il testo proposto è diretto a dare attuazione, in particolare, all'art. 17, comma 1, lett. *e)*, della legge n. 42 del 2009.

Sotto questo profilo, lo schema di decreto legislativo attuativo per un verso completa il quadro dei meccanismi sanzionatori che sono in atto vigenti in materia di rispetto del patto per la salute e del patto di stabilità interno, per altro verso introduce nuove cause di rimozione, di interdizione e di ineleggibilità degli amministratori ritenuti responsabili del dissesto finanziario.

Va tuttavia al riguardo ricordato che sul punto, come è noto, sono state formulate perplessità dalle regioni in sede di Conferenza Unificata circa gli intrecci tra la disciplina vigente (in materia di patto per la salute) che utilizza come paradigma per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato l'art. 120 della Costituzione e quella proposta che richiama invece, essenzialmente, l'art. 126 della Costituzione per la disciplina di intervento sugli organi.

5.

Analizzando più nel dettaglio il testo in esame, appare evidente che l'impianto sanzionatorio nello schema di decreto delegato risulta sostanzialmente articolato su tre fattispecie: (a) il dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario in ambito regionale (artt. 2-3); (b) il dissesto finanziario negli enti locali (art. 6); (c) il mancato rispetto del patto di stabilità interno nelle regioni e negli enti locali (art. 7).

5.1.

Quanto alla prima fattispecie il testo proposto, con disposizione innovativa che si innesta comunque sulla vigente disciplina del patto per la salute recepita nella legge finanziaria 2010, individua la situazione di "*grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario*".

La fattispecie scatterebbe al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: (a) gravi e immotivate violazioni degli obblighi previsti dal piano di rientro sulla sanità; (b) aumento per due esercizi consecutivi dell'addizionale regionale Irpef al livello massimo previsto dal decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Il grave dissesto finanziario che viene configurato per le regioni nel presente schema di decreto delegato postula da una parte il concetto di *disavanzo sanitario strutturale*, che nella disciplina del patto per la salute 2010-2012 (recepito nella legge finanziaria 2010) viene individuato nel livello del 5 per cento del finanziamento ordinario e delle maggiori entrate proprie sanitarie (art. 2, comma 77, della legge n. 191 del 2009), e dall'altra le necessarie e conseguenziali misure di rientro imposte dalla legge finanziaria medesima (obbligo di presentazione di un piano di rientro non superiore al triennio, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso).

Va al riguardo evidenziato che nel testo proposto (art. 2) il grave dissesto finanziario, che il provvedimento in esame configura come grave violazione di legge ai

sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione rilevante ai fini dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta, trova consistenza soltanto in conseguenza di comportamenti omissivi "immotivati" del Presidente della Giunta correlati al mancato adempimento in tutto o in parte dell'obbligo di redazione del piano di rientro o di obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso e non invece, come sosterrebbero le regioni che hanno sotto questo profilo avanzato dubbi di costituzionalità della disposizione, in relazione a semplici circostanze di carattere oggettivo. La norma non rende esplicito tuttavia per il fallimento politico del Presidente della Giunta regionale un momento procedimentale in contraddittorio per l'accertamento della grave violazione di legge, momento questo che invece dovrebbe costituire tassello necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 126, primo comma, della Costituzione, rilevando la grave violazione di legge solo in relazione a comportamenti gravemente colpevoli.

5.2.

L'impianto sanzionatorio costruito sulla seconda fattispecie, quella concernente il dissesto finanziario negli enti locali (art. 6), assume carattere di particolare rilevanza anche per il ruolo più incisivo riconosciuto alla Corte dei conti nel sistema di coordinamento della finanza pubblica in relazione agli effetti sanzionatori che vengono fatti derivare da pronunce in sede giurisdizionale concernenti responsabilità per le situazioni di dissesto finanziario e da pronunce in sede di controllo su comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o su irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente in grado di provocarne il dissesto economico.

5.2.1.

Al comma 1 dell'art. 6 si prevede una sanzione particolarmente grave che consegue alla pronuncia in sede giurisdizionale della Corte dei conti su accertate responsabilità degli amministratori in conseguenza della dichiarazione di dissesto dell'ente locale (Sindaco, Presidente di Provincia, che non potranno essere più candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo).

La sanzione di ineleggibilità (rectius, "incandidabilità") conseguente ad una pronuncia di responsabilità amministrativa, sia pure a titolo di dolo e di colpa grave, richiama il sistema prefigurato dall'art. 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, che fa discendere la sanzione di incandidabilità da fattispecie di reato particolarmente gravi accertate in sede penale.

5.2.2.

Il comma 2 disciplina, invece, la procedura per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale nell'ipotesi in cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti l'inadempimento da parte dell'ente locale dell'obbligo di adozione delle necessarie misure correttive nel termine assegnato dalla Corte stessa, obbligo questo conseguente a pronunce specifiche ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005 nelle quali siano stati accertati comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica

allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il "dissesto economico".

In tal caso la norma prevede che la sezione regionale di controllo, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto finanziario e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 267 del 2000 e che il Prefetto, ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del d.lgs. n. 267 del 2000, assegni al Consiglio un termine per la deliberazione del dissesto, ferma restando la possibilità per il Prefetto stesso, decorso infruttuosamente tale termine, di esercitare il potere sostitutivo con la nomina di un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e per dare corso alla procedura per lo scioglimento dell'ente.

La norma corrisponde per un verso all'intento di rafforzare l'effettività delle pronunce delle sezioni regionali di controllo attraverso un sistema sanzionatorio ancorato alla verifica dell'adozione delle misure correttive conseguenti all'accertamento da parte delle sezioni regionali di violazioni di obiettivi di finanza pubblica, di irregolarità contabili, di squilibri strutturali di bilancio e di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria incidenti sul bilancio dell'ente in misura tale da provocarne il "dissesto economico", e per altro verso alla volontà di prevedere immediate conseguenze sugli organi in relazione allo stato di accertato dissesto.

E' vero che l'effettività delle pronunce delle sezioni regionali è strettamente correlata alla verifica dell'adozione delle necessarie misure correttive da parte dell'ente locale nel termine fissato dalla sezione stessa, verifica questa peraltro che in atto risulta effettuata dalle sezioni nell'ambito della vigilanza prevista dallo stesso art. 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005 ritenuta compatibile sul piano costituzionale dalla

stessa Corte costituzionale (sent. n. 179 del 2007). Occorre, però, evidenziare che la natura collaborativa del controllo affidato alle sezioni regionali dalla legge n. 131 del 2003, cui non sono affatto estranee per natura anche le verifiche previste dalla legge n. 266 del 2005 (v. C. Cost. n. 179 del 2007 cit.), le quali costituiscono coerente sviluppo della legge n. 131 del 2003, postula che le misure conseguenti agli accertamenti effettuati dalle sezioni regionali si traducano in doverosi interventi autocorrettivi della stessa amministrazione, ferme restando le valutazioni degli organi del Governo.

La previsione nel testo proposto dell'attribuzione di peculiari poteri del Prefetto, quale organo governativo, per l'adozione della deliberazione di dissesto finanziario si colloca correttamente in un momento procedimentale completamente distinto da quello accertativo di competenza della sezione regionale in ordine alla verifica di mancata adozione delle misure correttive conseguenti a pronunce concernenti situazioni di dissesto economico.

Tant'è che la norma proposta prevede al riguardo che il Prefetto proceda all'attivazione della procedura del dissesto finanziario solo ove, sulla base di autonomi accertamenti, sussistano le condizioni di cui all'art. 244 del d.lgs. n. 267 del 2000.

5.3.

L'impianto sanzionatorio costruito sulla terza fattispecie, quella concernente il mancato rispetto del patto di stabilità interno nelle regioni e negli enti locali (art. 7), riproduce per un verso le sanzioni in atto vigenti sulla base della legge finanziaria 2011 (divieto di assunzione di personale, divieto di indebitamento, limite all'assunzione di spese correnti, riduzione dell'indennità di funzione degli amministratori) e introduce per

altro verso misure di ripristino delle condizioni di equilibrio di finanza pubblica non rispettate.

Come misura di recupero è previsto infatti espressamente, in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale versione e alle precedenti versioni del patto di stabilità, il versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico determinato.

Invero, quelle che nel sistema ad oggi vigente sono state considerate dalla giurisprudenza contabile delle sezioni regionali di controllo e delle sezioni riunite (v. delib. Liguria n. 65 del 2010 e delib. SS.RR. n. 16 del 2011) misure di recupero in termini macroeconomici degli obiettivi di finanza pubblica mancati dal concorso degli enti locali al patto di stabilità interno verrebbero ora a costituire nell'impianto sanzionatorio del decreto delegato vere e proprie sanzioni che si aggiungono alle misure di recupero introdotte con l'art. 7 del testo in esame.

In ogni caso, sebbene la formulazione della norma rispecchi la lettera dell'attuale e della precedente disciplina del patto secondo cui in caso di mancato rispetto del patto le misure correttive sono adottate dall'ente inadempiente nell'anno successivo a quello di inadempienza, occorrerebbe espressamente prevedere anche che le sanzioni, in presenza di accertata inattendibilità della certificazione inviata al MEF da parte dell'ente, scattino comunque nell'anno nel quale viene accertata l'inadempienza dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Ciò al fine di evitare comportamenti elusivi dei meccanismi sanzionatori attraverso certificazioni non attendibili o non corrette (diverse sono al riguardo infatti le pronunce delle sezioni regionali concernenti l'accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno a

seguito di rilevata inattendibilità o non correttezza della certificazione comunicata al MEF da parte dell'ente locale).

6.

Va poi in generale evidenziato che le fattispecie descritte, che costituiscono l'elemento oggettivo su cui è imperniato il sistema sanzionatorio sopra delineato, rendono ragione della scelta di introdurre nello schema di decreto legislativo attuativo un sistema di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali.

E' obbligatoriamente previsto, infatti, per le regioni soggette a piano di rientro della spesa sanitaria e facoltativamente previsto per le altre regioni un *inventario di fine legislatura* (art. 1).

Analogamente, per gli enti locali in stato di dissesto finanziario è obbligatoriamente previsto (facoltativamente per gli altri) un *inventario di fine mandato provinciale o comunale* (art. 4).

In entrambi i casi si tratta di un nuovo istituto che, nella sostanza, si configura come atto dell'Amministrazione uscente, certificato dai propri organi di controllo interno, avente ad oggetto una relazione dettagliata sulle principali attività normative ed amministrative svolte durante la legislatura (nelle regioni) o durante la consiliatura (negli enti locali).

Tra gli elementi oggetto di descrizione dettagliata figurano anche *eventuali rilievi della Corte dei conti*, che evidentemente si riferiscono ad osservazioni formulate dalle sezioni regionali di controllo nell'ambito delle ordinarie verifiche finanziario-contabili ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge n. 266 del 2005 sugli enti del servizio

sanitario regionale o ad osservazioni formulate dalle medesime sezioni nell'ambito dei referti generali sulla finanza regionale e sul sistema sanitario ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 ovvero ad osservazioni formulate nell'ambito delle ordinarie verifiche finanziario-contabili ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005 sugli enti locali o ad osservazioni formulate dalle medesime sezioni nell'ambito di indagini programmate ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003.

Tra i contenuti dell'inventario previsto per le regioni figurano il sistema e gli esiti dei controlli interni, mentre inspiegabilmente un analogo riferimento manca nell'inventario previsto per gli enti locali.

7.

Quanto ai meccanismi premiali, lo schema di decreto legislativo prevede che gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno possano, nell'anno successivo a quello di riferimento, ridurre l'obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del MEF. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ad un insieme di indicatori economico-strutturali (art. 8).

Ai fini della determinazione del valore medio degli indicatori è prevista la suddivisione di province e comuni in base a classi demografiche, rispetto alle quali occorre evidenziare, alla luce anche degli esiti dei controlli eseguiti dalle sezioni regionali di controllo sui rendiconti degli enti, l'eccessiva ampiezza per una calibrata determinazione degli indicatori (a titolo esemplificativo il grado di rigidità strutturale del bilancio con riguardo all'incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti

risulta più critico nei comuni compresi nella fascia di popolazione tra i 5.000 abitanti e i 10.000/15.000 abitanti rispetto a quelli compresi tra i 20.000 e i 50.000 abitanti).

Va inoltre rilevato che il dettaglio delle classi di indicatori dovrebbe trovare disciplina in una fonte più flessibile (regolamento), onde consentirne una ridefinizione prescindendo dalla modifica del testo legislativo.

L'art. 9 stabilisce ulteriori meccanismi premiali e, in particolare, il comma 2, nelle more del perfezionamento delle complessive attività di competenza dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevede che con riferimento al settore sanitario l'Osservatorio medesimo elabori prezzi di riferimento sulla base di un elenco di beni e servizi significativi in termini di impatto di spesa per il settore sanitario, elaborato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

E' prevista una specifica segnalazione alla Corte dei conti in caso di acquisti effettuati che si discostino dai prezzi di riferimento. Occorrerebbe al riguardo esplicitare che la segnalazione va fatta alla sezione regionale di controllo competente.

Il comma 3 collega l'erogazione di una quota premiale all'istituzione da parte delle regioni di una centrale regionale degli acquisti che effettui gare per beni e servizi di importo superiore ad un valore da stabilirsi con decreto interministeriale.

8.

Analogamente a quanto già stabilito dai precedenti decreti delegati per comuni e regioni, sono previste norme volte a potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale mediante il coinvolgimento delle province nell'accertamento fiscale e la previsione di una collaborazione di tali enti territoriali nella gestione organica dei tributi provinciali (artt. 10-12).

Tra gli incentivi diretti al potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale è previsto infatti il riconoscimento alla Provincia di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo attraverso l'azione di recupero realizzata mediante la partecipazione della Provincia all'attività accertativa (art. 10, comma 1). Per l'attività di accertamento le Province si possono avvalere delle società e degli enti partecipati, oltre che degli affidatari delle entrate provinciali (art. 10, comma 3).

L'individuazione dei tributi su cui calcolare gli incentivi unitamente alle modalità di attribuzione degli stessi è rimessa ad un decreto del MEF, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, che dovrebbe peraltro prevedere ulteriori forme di incentivazione finalizzate alla collaborazione anche tra regioni, province e comuni all'accertamento fiscale (art. 10, comma 2). Non sono chiare al riguardo le modalità di copertura di queste ulteriori forme di incentivazione né si comprendono le ragioni per cui la partecipazione delle province all'accertamento fiscale sia oggetto di previsione legislativa (comma 1) mentre le ulteriori forme di collaborazione fra gli enti di autonomia siano rimesse ad una previsione regolamentare. Né è peraltro chiaro il raccordo con il comma 3 del successivo art. 11, con il quale viene prevista la possibilità di una specifica convenzione delle province con il MEF per definire le modalità gestionali ed operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

Il concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali lascia intendere che l'incentivazione si potrebbe estendere anche ad una quota di recupero dei contributi previdenziali evasi.

Il necessario accesso delle Province alle banche dati fiscali avverrà sulla base di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e DigitPA. (Art. 10, comma 3).

Si tratta di meccanismi molto complessi, a fronte di un'attività di cui si stenta ad immaginare una rilevanza poco più che simbolica, in considerazione della natura stessa delle funzioni attribuite all'ente provincia.

I commi 1 e 2 dell'art. 11 prevedono la definizione con l'Agenzia delle entrate di criteri generali e la stipula di convenzioni per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni delle Province.

Di particolare rilevanza è poi l'art. 12 del testo in esame, che rimette ad un dPCM, da una parte, l'individuazione annuale delle modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola regione e, dall'altra, le modalità di accesso al fondo perequativo (comma 1), tenendo conto dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto all'evasione fiscale (comma 2).

Il comma 1 appare funzionale al comma 2, nel senso che fornisce il parametro per quantificare il risultato di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto all'evasione, costituito dalla variazione del livello di evasione annualmente stimato secondo le modalità stabilite dal dPCM.

Essendo la capacità contributiva calcolata al lordo dell'evasione fiscale, ciò può alternativamente significare che:

a) per l'accesso al fondo perequativo non si tiene conto della capacità contributiva aggiuntiva derivante dai risultati dell'azione di contrasto all'evasione;

b) è consentito un accesso aggiuntivo al fondo perequativo rapportato ai risultati di gettito dell'azione di contrasto all'evasione.

Perplessità possono tuttavia insorgere sull'effettiva possibilità che la determinazione del livello di evasione fiscale, secondo un metodo largamente approssimativo anche perché applicato ad un ambito territoriale comunque circoscritto, possa condurre a stime realmente significative ed affidabili e conseguentemente certificabili. In ogni caso, tenuto conto che l'azione di contrasto all'evasione continuerà anche per il prossimo futuro ad essere solo in minima parte rapportabile all'iniziativa degli enti territoriali, la premialità, più che ai risultati delle azioni di contrasto, andrebbe più propriamente riferita alla maggiore *compliance* da parte delle platee dei contribuenti delle singole regioni.